

# INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese  
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO LACAPRA CONSULENTI DEL LAVORO ASS.

VIA CAIROLI n° 7 - 70122 BARI -

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

*Lavoro*  
*Fisco*  
*Economia*  
*Giurisprudenza*

*Febbraio 2011*



# Lavoro

## Istat - Occupati e disoccupati : Dicembre 2010

Sulla base delle informazioni finora disponibili, il numero di occupati a di-cembre 2010 (dati destagionalizzati) risulta invariato sia rispetto a novembre 2010 sia su base annua. Il tasso di occupazione, pari al 57 per cento, risulta stabile rispetto a novembre e in riduzione di 0,1 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il numero delle persone in cerca di occupazione risulta in diminuzione dello 0,5 per cento rispetto a novembre, e in aumento del 2,5 per cento rispetto a di-cembre 2009. Il tasso di disoccupazione, pari all'8,6 per cento, rimane stabile rispetto a novembre; in confronto a dicembre 2009 il tasso di disoccupazione registra un aumento di 0,2 punti percentuali. Il tasso di disoccupazione giova-nile è pari al 29 per cento, con un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al mese precedente e di 2,4 punti percentuali rispetto a dicembre 2009.

Il numero di inattivi di età compresa tra 15 e 64 anni a dicembre 2010 aumen-ta dello 0,1 per cento rispetto sia a novembre sia a dicembre 2009. Il tasso di inattività, pari al 37,6 per cento, è invariato rispetto al mese precedente e in diminuzione rispetto a dicembre 2009 (-0,1 punti percentuali).

## Importo dei contributi dovuti per l'anno 2011 per i lavoratori domestici

Con circolare Inps n. 23/2011 l'Inps ha reso noti gli importi dei contributi dovuti per l'anno 2011 per i lavoratori domestici. A decorrere dal 1° gennaio 2011, l'aliquota contributiva per i datori di lavoro domestico non soggetti al contributo CUAFF è aumentata di 0,22 punti percentuali, come previsto dall'art. 27, comma 2-bis, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 raggiungendo l'aliquota contributiva al FPLD degli altri datori di lavoro, pari al 17,4275 %.

### DECORRENZA DAL 1 GENNAIO 2011 AL 31 DICEMBRE 2011

#### LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI

#### RETRIBUZIONE ORARIA

Effettiva	Convenzionale	IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO	
		Comprensivo quota CUAFF	Senza quota CUAFF (1)
fino a € 7,34	€ 6,50	€ 1,36 (0,33) (2)	€ 1,37 (0,33) (2)
oltre € 7,34	€ 7,34	€ 1,54 (0,37) (2)	€ 1,55 (0,37) (2)
fino a € 8,95	€ 8,95	€ 1,88 (0,45) (2)	€ 1,89 (0,45) (2)
oltre € 8,95			

Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 4,72	€ 0,99 (0,24) (2)	€ 1,00 (0,24) (2)
---	--------	-------------------	-------------------

(1) Il contributo CUAFF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).

(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.



## **Inps: disponibile il servizio di Contact Centre per la presentazione dei certificati di malattia on line ( Messaggio nr.2597/2011)**



Si rende noto che, a decorrere dalla data odierna, nell'ambito della cooperazione con il Ministero della Funzione pubblica e della Innovazione, è stato reso disponibile il servizio di Contact Centre per la presentazione dei certificati di malattia on line. Pertanto, a supporto del processo di telematizzazione dei certificati medici di malattia ai sensi dell'art. 25 della legge n. 183/2010, di cui alle circolari n. 60 del 16/04/2010 e n. 21 del 31/01/2011, questo Istituto ha attivato il Numero Verde **800 180 919**, specifico per i medici, in affiancamento ai servizi forniti dal "SAC" (Sistema di Accesso Centralizzato).

Tale numero verde, con gestione tramite rete intelligente delle chiamate e smistamento del traffico verso gli operatori del contact centre, è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle 14.00.

Attraverso l'operatore telefonico il medico potrà fruire dei servizi di acquisizione, annullamento, rettifica o consultazione di uno o più certificati medici di malattia anche in quelle zone dove i collegamenti via internet risultano più difficoltosi.

Per l'accesso a tali funzioni il medico dovrà essere in possesso di un PIN rilasciato dalle Sedi Inps con lo stesso profilo assegnato per la certificazione di invalidità civile.

## **Garante Privacy: trasporto e presenze dei dipendenti, impronte digitali solo in casi particolari**

Le imprese che intendono adottare sistemi di lettura delle impronte digitali per verificare la presenza in servizio dei dipendenti devono prima dimostrare che le finalità di controllo non possano essere realizzate con sistemi meno invasivi. Questa la decisione Garante che ha respinto le richieste di verifica preliminare con le quali due società - una impresa di autotrasporti e la sua capogruppo - chiedevano di poter usare un meccanismo di autenticazione biometrico.

In base alla documentazione presentata, tale procedura avrebbe dovuto riguardare in primo luogo i lavoratori addetti al controllo degli automezzi e del personale di guida. Secondo le società, il rilevamento delle impronte avrebbe evitato eventuali condotte irregolari, come lo scambio di badge attestanti la presenza in servizio, e avrebbe di conseguenza determinato anche maggiori garanzie per l'incolumità degli utenti e del personale viaggiante. Nel corso dell'istruttoria è però emerso che i tradizionali metodi di controllo si erano dimostrati più che sufficienti a garantire la verifica della presenza in servizio dei dipendenti, evidenziando la mancata necessità di introdurre sistemi così invasivi. L'uso dei sistemi biometrici era stato richiesto dalle due società anche per accedere ai locali dove sono custoditi le banche dati cartacee e informatiche contenenti i dati personali dei dipendenti. Anche in questo caso, dagli accertamenti effettuati dal Garante è però emerso che tali dati non richiedevano particolari sistemi di controllo, trattandosi di informazioni solitamente elaborate dagli uffici amministrativi di qualsiasi azienda.

Nei provvedimenti con i quali ha respinto la richiesta delle due società di autotrasporti, l'Autorità ha ritenuto opportuno sottolineare che l'utilizzo di sistemi di riconoscimento basati su dati biometrici è possibile solo in casi particolari, per i quali sia dimostrato che non siano sufficienti strumenti alternativi e che dunque la raccolta delle impronte digitali risulti davvero necessaria e proporzionata.



## **Commissione Nazionale Casse edili: al via la sperimentazione degli indici di congruità (comunicato Commissione Nazionale Casse Edili)**

In relazione all'avviso comune, sottoscritto il 28 ottobre u.s. da tutte le Associazioni nazionali del settore, in cui si demanda alla CNCE di individuare le modalità operative affinché nel periodo 1° gennaio- 31 dicembre 2011 le Casse edili sperimentino la validità degli indici di congruità della manodopera definiti nel citato accordo, la scrivente significa quanto segue. Si ritiene necessario, innanzitutto, che le Casse Edili richiedano alle imprese iscritte una corretta compilazione dei campi della denuncia mensile relativi ai cantieri in attività e, per ciascuno di essi, delle ore lavorate da ciascun operaio, suddividendole o con il criterio della prevalenza o attraverso una dettagliata ripartizione delle stesse. Per indicazioni tecniche più specifiche, relative alle procedure informatiche necessarie per l'acquisizione delle predette informazioni tramite la denuncia mensile alle Casse Edili, si rimanda alla documentazione relativa alla versione 2.0 del MUT (vedi Comunicazione CNCE n°440 del 2 novembre u.s.), versione disponibile dal corrente mese. Si ritiene opportuno, inoltre, prevedere che per ogni cantiere, riferito a lavori pubblici o privati, l'impresa dichiari nella denuncia l'importo dei lavori e la data presunta di conclusione degli stessi. La Cassa Edile è tenuta ad informare le imprese iscritte che, essendo tali dati indispensabili per la verifica di congruità della manodopera denunciata e, conclusa la fase sperimentale, per il rilascio del DURC, dal mese di gennaio 2012 la corretta compilazione dei campi relativi ai cantieri sarà, comunque, resa obbligatoria per l'invio e l'accettazione della denuncia mensile.

La seconda premessa riguarda la necessità di determinare il costo della manodopera per ciascun appalto sulla base della conoscenza, da parte della Cassa Edile, del solo imponibile contributivo utile al fine dei versamenti alla stessa Cassa. In maniera convenzionale- e in via del tutto sperimentale- si ritiene che, per la definizione del costo complessivo della manodopera, il citato imponibile debba essere moltiplicato per il coefficiente 2,50 (da una verifica su un campione dei costi di manodopera, risulterebbe che il rapporto tra retribuzione e costo è mediamente di 2,50). Tutto ciò premesso, si conviene che, dal 1° gennaio 2011, la Cassa Edile attui la seguente procedura: 1. attivare la verifica di congruità della manodopera, per gli appalti di lavori pubblici, in relazione alle richieste di DURC per liquidazioni finali e, per quanto attiene i lavori edili privati di importo superiore ai 70.000 euro, nel secondo mese successivo a quello indicato nella denuncia come mese di conclusione dei lavori; 2. con riferimento agli appalti pubblici, per ogni SAL provvedere a segnalare in un'apposita voce la percentuale di incidenza di costo della manodopera (denunciato in Cassa Edile) fino a quel momento raggiunta; 3. ricavare l'importo complessivo dei lavori dai dati inseriti nella richiesta DURC tramite lo Sportello Unico previdenziale per gli appalti pubblici e dalle denunce mensili per i lavori privati; 4. verificare, attraverso le comunicazioni fornite dall'impresa ai sensi dei vigenti CCNL, l'eventuale affidamento di lavori in subappalto e loro tipologie nonché gli importi degli stessi; 5. determinare, attraverso le informazioni previste ai punti precedenti, la quota di lavori eseguita direttamente dall'impresa ed il relativo importo; 6. registrare l'imponibile contributivo ai fini Cassa Edile denunciato dall'impresa - per i lavoratori impegnati nel cantiere e nel periodo in esame - e moltiplicare tale imponibile per il coefficiente 2,50 al fine di determinare in misura convenzionale l'importo complessivo del costo della manodopera; 7. calcolare l'incidenza percentuale del costo della manodopera (di cui al punto precedente) sull'importo dei lavori di cui al punto 4 e confrontare tale percentuale con l'indice, contenuto nella tabella allegata all'accordo del 28/10/2010, per il settore di attività relativo all'opera in esame; 8. nel caso in cui, dal raffronto di cui al punto precedente, risulti una incongruità della manodopera dichiarata, richiedere adeguate spiegazioni all'impresa interessata che potrà essere assistita dalla Associazione sindacale di appartenenza; 9. trasmettere, concluso l'iter previsto ai punti precedenti, le necessarie informazioni al Servizio di monitoraggio sulla congruità, istituito presso la CNCE, attraverso la compilazione e l'invio dell'allegata scheda di rilevazione.

Si fa riserva di rendere altre istruzioni a seguito dell'attuazione di quanto contenuto nei Protocolli sulle banche dati per la regolarità contributiva allegati ai contratti collettivi nazionali di settore e di inviare successivamente ulteriori indicazioni in merito ai processi di automazione necessari alle Casse Edili per una efficiente gestione della procedura illustrata. Ai fini della conoscenza da parte delle Casse Edili di tutti i cantieri attivi nel proprio territorio e dell'importo dei lavori, in particolare per l'attività privata, la scrivente, di concerto con le Associazioni nazionali del settore, si attiverà per verificare con gli Organi pubblici competenti la possibilità di estendere a livello nazionale la modalità di gestione telematica delle notifiche preliminari. Si chiede, infine, alle Casse Edili che intendono partecipare alla fase di sperimentazione degli indici di congruità secondo le modalità illustrate nella presente, di informare tempestivamente gli uffici della Commissione.



## **Inps: artigiani ed esercenti attività commerciali, contribuzione per l'anno 2011**

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, per il corrente anno 2011, restano confermate nella misura pari al 20,00% prevista dall'art. 1, comma 768 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2011, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

## **Inps gestione separata: aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2011**

Per l'anno 2011 l'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 aveva previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un innalzamento nella misura di 0,09 punti percentuali dell'aliquota contributiva di finanziamento, ma il comma 39 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n.220 (legge di stabilità 2011) ha abrogato il citato comma 10.

Pertanto nulla è innovato rispetto alle aliquote vigenti nel 2010.

Come negli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale è dovuta l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia (vedi circolare n. 76 del 16/4/2007 e messaggio n. 12768 del 22/5/2007).

La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, inizialmente stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento (v. messaggio n. 27090 del 9/11/2007).

In conseguenza del quadro sopra riassunto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione separata nell'anno 2011, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue:


Soggetti	Aliquote
soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,72% (26,00%IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva)
soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	17,00%

Le predette aliquote del 26,72 per cento e del 17,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2011 è pari a euro 93.622,00.

### **Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2011**

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato).

Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2011 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2010 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2010.



## **Inps: scende per la prima volta sotto il 48% il “tiraggio” della cassa integrazione**

Scende per la prima volta sotto il 48% il “tiraggio” della cassa integrazione. Gli ultimi dati disponibili sono aggiornati a tutto il mese di novembre, e fissano in 47,26% la percentuale di utilizzo delle ore autorizzate di cig. In sostanza tra gennaio e novembre 2010 sono state autorizzate un miliardo e 117 milioni di ore di cig, ma ne sono state utilizzate meno della metà, cioè 528 milioni.

“Da cinque mesi calano le ore autorizzate di cig e da un anno continua a comprimersi anche il tasso di utilizzo della cassa integrazione - commenta il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua - si tratta di un doppio segnale che viene dal mercato: le aziende che continuano a chiedere sempre meno cassa integrazione, continuano a chiederne sempre molta più di quello che poi ne utilizzano”. Nel corso dell’intero 2009 erano state autorizzate 914 milioni di ore e ne erano state utilizzate poco meno di 600 milioni (circa il 65% del totale richiesto), nei primi undici mesi dell’anno 2010 le ore autorizzate sono state un miliardo e 117 milioni, ma ne sono state utilizzate poco più di 500 milioni (47,26%). Con questo andamento (si utilizza meno della metà delle ore richieste) è probabile che con i dati del mese di dicembre, l’ultimo mese che manca per completare il 2010, si arrivi a un totale delle ore utilizzate che dovrebbe restare sensibilmente al di sotto della soglia di 600 milioni di ore, quindi sullo stesso livello del 2009.

## **Incidenti che provocano malattia e invalidità: convenzione Inps-ANIA. Nel 2010 56 milioni recuperati dall’Inps**

Con una Convenzione siglata tra Inps e ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) sarà più facile rivalersi sui responsabili di incidenti stradali o fatti dolosi e colposi che portano all’erogazione dell’indennità di malattia o addirittura della pensione di inabilità del lavoratore assicurato vittima dell’incidente. L’obbligo dell’Inps prevede tuttavia la possibilità surrogatoria, cioè di recuperare dal responsabile dell’incidente – o dalla sua assicurazione – l’equivalente del danno pagato alla vittima dell’incidente. Il recupero delle somme liquidate è però reso spesso difficoltoso da comportamenti fraudolenti e da un laborioso sistema di comunicazione fra le strutture dei due Enti. Obiettivo dell’Inps, nella ricerca di livelli sempre maggiori di efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, è quello di arrivare ad ottenere il completo recupero delle somme erogate. “Nel 2010 sono stati recuperati quasi 56 milioni di euro – commenta il presidente dell’Inps, Antonio Mastrapasqua - con un incremento del 12,56% rispetto al 2009, e, in confronto al 2006, anno di partenza del progetto che si occupa della surroga all’interno della più vasta attività di recupero crediti, il recupero è cresciuto del 47,78%. Con la convenzione firmata, quindi, con la collaborazione di ANIA siamo convinti di migliorare di molto queste performance, che vuol dire rendere più efficiente il lavoro dell’Istituto anche da questo punto di vista”. Proprio questi confortanti risultati hanno indotto l’Inps a ricorrere ad ogni strumento utile alla piena conoscenza del fenomeno e al contrasto dei comportamenti fraudolenti.

Con la Convenzione firmata in dicembre tra Inps e ANIA, si dovrebbe rendere più efficiente ed efficace il sistema di comunicazione tra le sedi territoriali dell’Istituto e le imprese di assicurazione, al fine non solo di contrastare eventuali comportamenti colposi o dolosi dell’assicurato che potrebbero pregiudicare il diritto di surroga dell’Inps, ma anche per velocizzare l’iter di definizione delle azioni surrogatorie e, onseguentemente, la liquidazione dei sinistri da parte delle imprese assicuratrici.

La Convenzione Inps-ANIA è stata resa pienamente operativa con la circolare Inps n. 15 del 31 gennaio 2010. Come detto, nei casi di infortunio prodotto da fatti dolosi o colposi di terzi, in particolare se derivanti da incidenti stradali, l’Inps è obbligato a corrispondere l’indennità di malattia, se il danneggiato è temporaneamente incapace di lavorare, oppure la pensione di inabilità o l’assegno ordinario di invalidità, se la capacità di lavoro è soppressa o ridotta a meno di un terzo, salvo poi rivalersi sul terzo responsabile e sulla sua compagnia di assicurazione per recuperare le somme così erogate.

Inps e ANIA inoltre si propongono di svolgere sinergicamente, attraverso la creazione di un apposito Osservatorio, una funzione di coordinamento volta a:

- definire indirizzi operativi;
- monitorare qualitativamente e quantitativamente le azioni surrogatorie sul territorio;
- proporre interventi per l’attuazione della Convenzione, con particolare riguardo alle iniziative rivolte alla risoluzione di problemi di natura tecnico-amministrativa.



## In Gazzetta Ufficiale le nuove regole per gli istituti di vigilanza privata



Publicato il decreto del 1 dicembre 2010, n. 269 recante "Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti".


### Ministero Lavoro: resa disponibile dalla Direzione Generale per l'Attività Ispettiva la sintesi dei risultati dell'attività di vigilanza dell'anno 2010




*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

Sintesi dei risultati attività di vigilanza dell'anno 2010.

Monitoraggio attività di vigilanza anno 2010					
DATI NAZIONALI					
Ente	Aziende ispezionate	Aziende irregolari	N. lavoratori irregolari	N. lavoratori totalmente in nero	Recupero contributi e premi evasi
Ministero Lavoro	148.694	82.191	157.574	57.186	€ 214.832.586,00
INPS	88.123	67.955	12.550	65.086	€ 1.121.491.000,00
INAIL	24.584	21.221	46.325	10.426	€ 52.066.440,00
ENPALS	613	443	16.405	668	€ 29.164.606,39
<b>Totale</b>	<b>262.014</b>	<b>171.810</b>	<b>232.854</b>	<b>133.366</b>	<b>€ 1.417.554.632,39</b>



(Segue)





*Direzione generale per l'Attività Ispettiva*

Sintesi dei risultati attività di vigilanza dell'anno 2010.

- Sanzioni per il lavoro nero n. 57.186 nel 2010 a fronte di n. 45.045 del 2009 (+ 27% ),
- Appalti e somministrazione illecita n. 15.907 nel 2010 a fronte di n. 6.649 del 2009 (+139%).
- Violazioni in materia di disciplina dello Statuto n. 2.604 nel 2010 a fronte di n. 1.042 del 2009 (+ 150%).
- Truffa nei confronti degli Istituti previdenziali n. 3.316 nel 2010 a fronte di n. 2.493 del 2009 (+33 %).
- Ipotesi di reato relative a evasioni contributive n. 4.886 nel 2010 a fronte di n. 3.781 del 2009 (+ 29%).
- Illeciti in materia di sicurezza sul lavoro n 38.357 nel 2010 a fronte di n. 26.404 del 2009 (+ 45%).
- Violazioni in ordine alla tutela economica delle lavoratrici madri n. 1.280 nel 2010 a fronte di n. 406 del 2009 (+215 %).
- Ipotesi di reato in ordine alla tutela fisica delle lavoratrici madri n. 973 nel 2010 a fronte di n. 661 del 2009 (+ 47%).

## 17 marzo 2011 – festivo il 150<sup>^</sup> anniversario dell'unità d'Italia



Adottato dal Governo il decreto legge 22.2.2011 nr. 5 recante Disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011

La giornata del 17 marzo 2011 troverà la propria disciplina negli articoli dei contratti nazionali che disciplinano le festività e la retribuzione delle prestazioni festive.

La disposizione, non precisando i riflessi sulla gestione dei rapporti di lavoro, ha richiesto un intervento del Consiglio dei Ministri che soffermandosi sugli effetti civili della giornata del 17 marzo 2011, dichiarata festa nazionale, ha interpretato che, “ *poiché tale qualificazione comporta l'implicita ed eccezionale inclusione della ricorrenza fra quelle ordinariamente festive*”, è obbligatorio ( esclusivamente per il 2011) estendere alla giornata del 17 marzo 2011 le regole in materia di orario festivo, il trattamento economico da corrispondere ai lavoratori dipendenti e le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.



## Fisco



### **Agenzia Entrate: approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2011” con le relative istruzioni**

E' stato approvato il modello di dichiarazione “Irap 2011” ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per l'anno 2010, con le relative istruzioni, annesse al presente provvedimento. Il modello è composto dal frontespizio e dai quadri IQ, IP, IC, IE, IK, IR e IS, disponibile on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

### **Agenzia Entrate: enti non commerciali, approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2011-ENC”, per le imposte sui redditi e l’IVA**

Publicata la disposizione Agenzia delle Entrate sulla approvazione del modello di dichiarazione “Unico 2011-ENC”, con le relative istruzioni, che gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed equiparati devono presentare nell'anno 2011 ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da utilizzare per il periodo . Disponibile on line sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

### **Agenzia Entrate: on line Unico persone fisiche ed Unico società di Capitali 2011**

Unico PF al traguardo per il 2011. La versione definitiva della dichiarazione unificata da utilizzare quest'anno per i redditi 2010 è disponibile da oggi sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it). Il modello si arricchisce di una serie di novità, dal rimborso per le maggiori imposte pagate sulle somme per lavoro notturno e straordinario legate a incrementi di produttività alle agevolazioni per il settore tessile. Non mancano poi le revisioni sulla strada della semplificazione, come le innovazioni nella grafica e la creazione di alcune schede di intesi per la compilazione. Cosa c'è di nuovo in Unico PF – Unico 2011 per le persone fisiche si arricchisce di un nuovo quadro, denominato QR, che i lavoratori dipendenti potranno compilare per farsi restituire la parte eccedente d'imposta pagata sui compensi per lavoro notturno e straordinario. Altrettanto importante è la sezione, che va ad allargare il quadro RS, dedicata all'incentivo fiscale noto come “Tremonti tessile”. Il beneficio è stato introdotto dal Dl 40/2010 per favorire le aziende del settore tessile che investono in attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo per realizzare campionari, collezioni e prototipi. Inoltre, da quest'anno i geometri che esercitano la professione sia in forma individuale sia in forma associata devono determinare l'ammontare dei contributi previdenziali dovuti alla “Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti” nella nuova sezione del quadro RR. Ancora, nel quadro RB compare uno spazio ad hoc per la cedolare secca, ossia l'imposta sostitutiva del 20 per cento sui redditi derivanti dai contratti di affitto di immobili a uso abitativo che si trovano nella provincia de L'Aquila. Inoltre, nel quadro CR debutta una nuova sezione dedicata al credito d'imposta per le mediazioni giudiziarie, mentre in RT e RM tornano le sezioni per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Infine, le istruzioni del quadro RW sono state completamente riviste per accogliere i chiarimenti forniti dalle circolari sullo scudo e sul monitoraggio fiscale pubblicate negli ultimi mesi. Grandi classici, tra bonus e detrazioni – Confermati nel quadro RP i tradizionali sconti del Fisco. In primo piano, l'agevolazione per chi decide di ristrutturare casa, la detrazione del 20 per cento per rottamare il vecchio frigorifero sostituendolo con uno a basso consumo e il bonus del 55 per cento per gli interventi di risparmio energetico sugli edifici.



## **Evasione, incassati 25,4 miliardi di euro nel 2010**

Agenzia delle Entrate, Inps ed Equitalia hanno recuperato più di 25 miliardi di euro tra imposte, tasse e contributi evasi. I risultati dell'azione condotta lo scorso anno sono stati illustrati nel corso della conferenza stampa che si è tenuta oggi, a Roma, presso la sede dell'Agenzia delle Entrate.

La somma recuperata, complessivamente pari a 25,4 miliardi di euro, rappresenta un dato oramai quasi definitivo e destinato nelle prossime settimane a crescere, sia pure marginalmente.

**Il dettaglio del recupero-** La somma recuperata, pari a 25,4 miliardi di euro, si compone delle seguenti voci: 10,5 miliardi (+15% rispetto al 2009) derivanti dai controlli formali e dal recupero dell'evasione fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate, e 6,6 miliardi di euro relativi a minori crediti d'imposta tributari utilizzati in compensazione rispetto al 2009, grazie alla stretta messa in campo. Seguono quindi i 6,4 miliardi (+12%) che l'Inps ha recuperato all'evasione contributiva e le somme, pari a 1,9 miliardi (+ 19%) che Equitalia (oltre ad aver contribuito al risultato dell'Agenzia e dell'Inps) ha riscosso per altri enti statali e gli enti locali.

**Dettaglio Agenzia entrate e Inps-** Oltre a crescere gli incassi da ruoli, vanno bene i versamenti diretti: + 18% per l'Agenzia delle Entrate e +9% per l'Inps. Si allarga sensibilmente, quindi, la platea dei contribuenti che hanno scelto di utilizzare gli istituti definitivi, come l'adesione, l'acquiescenza e la conciliazione giudiziale, nonché quelli che hanno versato le maggiori somme richieste con le comunicazioni di irregolarità relative alle dichiarazioni dei redditi.

“L'azione condotta dall'Agenzia delle Entrate – ha sostenuto il direttore Attilio Befera - ha potuto realizzare e consegnare al Paese, questi risultati sempre più significativi, grazie al lavoro di tutte le strutture. Si tratta di risultati importanti – ha aggiunto Befera – che derivano dalle azioni e dall'attività di recupero dell'evasione, condotta in modo sempre più puntuale e rigoroso. Resta comunque quale priorità il cambio dell'atteggiamento culturale nei confronti di chi evade”.

Il presidente dell'Inps, Antonio Mastrapasqua, ha ribadito dal canto suo l'impegno sul fronte della legalità che contraddistingue l'opera dell'Istituto, “che vuol dire erogare prestazioni con efficienza a chi ne ha diritto, e con la stessa efficienza recuperare risorse da chi non ha versato il dovuto. La lotta all'evasione contributiva ha prodotto risultati assai rilevanti nel corso degli ultimi due anni. Dopo la *performance* strepitosa del 2009, nel 2010 siamo riusciti a superare l'obiettivo di 6 miliardi che ci eravamo prefissi”.


“Equitalia anche nel 2010 ha confermato i buoni risultati nella riscossione delle tasse e dei contributi evasi – ha concluso il direttore generale di Equitalia, Marco Cuccagna – Il nostro è un mestiere difficile, stretto com'è tra leggi che obbligano alle azioni esecutive e la comprensione delle difficoltà dei cittadini chiamati a pagare le imposte”.

Nel corso della conferenza stampa Agenzia delle Entrate, Inps ed Equitalia, hanno fornito anche un dettaglio degli interventi condotti a livello regionale.

## **Agenzia Entrate/Ministero Lavoro: circolare sull'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività**



Emanata l'attesa circolare congiunta Agenzia Entrate / MinLavoro relativa all'imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività. Novità: non più ammessa l'intesa individuale per qualificare alcune somme come "corrispettivi" per la qualità, l'innovazione, l'efficienza organizzativa o la competitività aziendale. ( circ. 3/E Agenzia entrate Ministero lavoro 14 febbraio 2011 disponibile sul sito [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it))



## **Prorogato al 31 dicembre 2011 il regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari ( circolare congiunta Ministero Interno/Ministero Lavoro)**

Prot. n. 767/64...Min.Interno  
Prot. n. 43/22...Min.Lav. e Politiche Sociali

Si rende noto che l'Italia ha deciso di continuare ad avvalersi del regime transitorio, relativamente alle procedure per l'accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, per un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2011 in vista della completa liberalizzazione del lavoro subordinato.

Pertanto, si conferma, senza modifiche, quanto già disposto in materia di accesso al lavoro subordinato, dalle circolari congiunte Ministero dell'Interno-Ministero della Solidarietà Sociale n. 2 del 28 dicembre 2006, n. 3 del 3 gennaio 2007, n. 1 del 4 gennaio 2008, n. 1 del 14 gennaio 2009 e n. 2 del 20 gennaio 2010 per quanto riguarda le deroghe a tale regime per alcuni settori produttivi e per alcune professionalità (agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall'articolo 27 del T.U. sull'immigrazione e lavoro stagionale).

Per tutti i restanti settori produttivi, l'assunzione dei lavoratori rumeni e bulgari avviene attraverso la presentazione di richieste di nulla osta allo Sportello Unico per l'Immigrazione – mediante spedizione postale (raccomandata A/R) – utilizzando l'apposita modulistica (mod. sub neocomunitari) disponibile sul sito del Ministero dell'Interno ([www.interno.it](http://www.interno.it)) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)).

Per la definizione di tali istanze lo Sportello Unico per l'Immigrazione della provincia ove sarà svolta l'attività lavorativa, rilascerà il prescritto nulla osta tramite la procedura semplificata descritta nelle citate circolari.



## **Unioncamere: 72.500 imprese in più nel 2010, il saldo migliore dal 2006, crescita più sostenuta al Centro e al Mezzogiorno**

*Oltre 410mila iscrizioni (come prima della crisi), cessazioni in forte diminuzione Commercio e turismo ok (+30mila unità), artigianato ancora in difficoltà (-5mila) Crescita più sostenuta al Centro e al Mezzogiorno*

Il 2010 si è chiuso con un buon risultato per il sistema delle imprese italiane. Alla fine dell'anno, il bilancio anagrafico tra le aziende nate e quelle che hanno cessato l'attività ha fatto registrare un aumento di 72.530 unità, in crescita dell'1,2% rispetto all'anno precedente. L'esito positivo rappresenta il saldo migliore dal 2006 ed è dovuto alla ripresa delle nuove iscrizioni, risultate pari a 410.736 unità (miglior risultato degli ultimi tre anni) e al contemporaneo rallentamento del flusso delle cessazioni, pari a 338.206 unità (il valore più contenuto degli ultimi quattro anni). Del ritorno alla 'normalità' della dinamica imprenditoriale non ha beneficiato il comparto artigiano che, nei dodici mesi del 2010 (pur migliorando il bilancio rispetto al 2009) ha perduto circa 5mila aziende. Al 31 dicembre scorso, pertanto, le imprese che risultano iscritte ai Registri delle Camere di commercio sono 6.109.217, delle quali 1.470.942 (il 24,1%) artigiane.

Due le tendenze di fondo che hanno determinato il risultato del 2010. Da un lato la forte crescita delle Società di capitali e delle "Altre forme" societarie (cooperative e consorzi) che insieme, con 55.400 unità, hanno inciso per più dei tre quarti (76,4%) sul saldo complessivo. Dall'altra, la tenuta delle Ditte individuali che, dopo un triennio di progressiva riduzione dello stock, lo scorso anno sono tornate a crescere realizzando un saldo positivo per oltre 13mila unità, pari al 18,4% dell'intero saldo annuale.

Questi i dati di sintesi più significativi diffusi oggi da Unioncamere sulla base di Movimprese, la rilevazione trimestrale sulla natalità e mortalità delle imprese condotta da InfoCamere, la società di informatica delle Camere di Commercio italiane.

"Tra gli italiani c'è voglia di fare, c'è voglia di scommettere su sé stessi per realizzare quel benessere che è stato così duramente minacciato dalla crisi. Un obiettivo che si persegue sempre più contando sulle proprie competenze e le proprie abilità. Guardando al mercato e prendendo su di sé, consapevolmente, il rischio di fare impresa". E' questo, secondo il Presidente di Unioncamere, Ferruccio Dardanello, il quadro che emerge dall'andamento delle anagrafi delle Camere di commercio dello scorso anno. "Da questi dati - ha aggiunto Dardanello - vediamo un Paese che ha una grandissima riserva di capacità di innovare e di affrontare il cambiamento degli scenari, per quanto difficile e rischioso. Sono queste le forze su cui il Paese può e deve contare per rilanciarsi e dunque è fondamentale dare loro gli strumenti per crescere. L'agenda di questi neo-imprenditori è l'agenda delle famiglie, del lavoro e non può essere rinviata perché il mondo non si ferma per aspettarci. Le imprese chiedono alla politica risposte concrete per sostenere e facilitare le loro attività: rimuovendo gli ostacoli burocratici che ancora le imbrigliano, riformando la giustizia civile, rilanciando l'ammodernamento delle infrastrutture e della pubblica amministrazione, investendo sulla formazione".

## **Istat: industria, a dicembre +8,4% il fatturato e +17,4% gli ordini in un anno**

*Indici del fatturato e degli ordinativi dell'industria  
Dicembre 2010*

L'Istituto nazionale di statistica comunica che, sulla base degli elementi finora disponibili, nel mese di dicembre gli indici destagionalizzati del fatturato e degli ordinativi, calcolati con base 2005=100, hanno registrato, nel confronto con il mese precedente, rispettivamente un calo dello 0,3 per cento e un incremento del 5,4 per cento. Il fatturato è diminuito dello 0,2 per cento sul mercato interno e dello 0,4 per cento su quello estero; gli ordinativi nazionali hanno registrato un aumento del 5,9 per cento, quelli esteri del 4,6 per cento.

Nel confronto degli ultimi tre mesi (ottobre-dicembre) con i tre mesi immediatamente precedenti (luglio-settembre) la variazione congiunturale è stata pari a più 1,7 per cento per il fatturato ed è stata nulla per gli ordinativi.



## Indagine Unioncamere: l'identikit del neoimprenditore

### Indagine Unioncamere: l'identikit del neoimprenditore

Ha tra i 31 e i 40 anni; è maschio e diplomato. In più della metà dei casi, è certo di poter contare sulle proprie capacità e sull'esperienza già acquisita per fare il grande "salto" affrontando il rischio di aprire un'impresa, lasciando magari un lavoro che non lo soddisfa. Ma un altro terzo dei neoimprenditori è stato indotto a mettersi in proprio perché ha perso o ha difficoltà a trovare un lavoro alle dipendenze.

Questo il profilo dei capitani d'impresa del 2010, ovvero di coloro che hanno deciso di fondare, da titolari o da soci di maggioranza, una nuova azienda, rischiando in prima persona anche investendo proprie risorse economiche. Le difficoltà a trovare un lavoro alle dipendenze oppure l'instabilità di un precedente contesto occupazionale sono state invece la motivazione principale per il 34% dei neo capitani d'azienda.

Il ritratto emerge dall'indagine condotta dal Centro studi di Unioncamere su un campione di 5.200 imprese attive nate nel 2010 e per le quali è possibile identificare il settore di appartenenza, rappresentativo di quelle oltre 213mila "vere" nuove imprese iscritte nel corso dell'anno.

#### L'identikit del neoimprenditore

I 31-40enni costituiscono la quota più consistente dei fondatori di una "vera" nuova impresa nel 2010 (41,3%). Il 24,4% ha invece come fondatore un giovane meno che trentenne, il 23,4% una persona di 41-50 anni e solo il 9,7% dei neoimprenditori è un over 50. L'iniziativa delle donne resta minoritaria, visto che solo il 26,6% delle nuove imprese è riconducibile alle rappresentanti del gentil sesso, a fronte di un 73,4% legato all'iniziativa di uomini. La grande maggioranza dei neoimprenditori ha un titolo di studio elevato: quasi il 45% è in possesso di un diploma di scuola superiore e oltre il 17% del titolo di laurea. L'elevata quota di imprenditori con titolo di studio secondario o universitario è indicativo dell'innalzamento della cultura imprenditoriale nel nostro Paese, fattore primario per la diffusione dell'innovazione nell'offerta di prodotti e servizi, anche in settori come il turismo, i servizi alle persone e il commercio.

Circa il 16% dei neoimprenditori ha invece una qualifica professionale, mentre un 22,5% non va oltre la scuola dell'obbligo.


Le componenti maschili e femminili si distribuiscono in maniera differente entrando nel dettaglio dei settori. Nell'edilizia, ad esempio, il 90% circa dei neoimprenditori è di genere maschile, per lo più con un titolo di studio inferiore al diploma. Nei servizi alle persone, invece, l'impresa è al femminile nel 50% dei casi e gli under 40 sono l'80% del totale. Il settore con la quota maggiore di neoimprenditori laureati è invece quello dei servizi alle imprese (circa un terzo del totale).

Ma cosa incide sulla scelta del mettersi in proprio? Innanzitutto la scelta di assumere su di sé il rischio d'impresa e la volontà di (ri)mettersi in gioco. Per quasi il 27% dei neo imprenditori prevalgono fattori come l'esperienza acquisita, la consapevolezza delle proprie capacità e la convinzione di avere una idea di business innovativa. Un ulteriore 25% di persone mostra di aver deciso di mettersi in proprio spinto dall'insoddisfazione per l'attività svolta e dal desiderio di affermarsi sotto il profilo personale e professionale.

Ma non tutti sono imprenditori per scelta. La necessità di trovare uno sbocco lavorativo, magari anche per le difficoltà incontrate nel cercare un lavoro alle dipendenze, ha infatti guidato la decisione del 24,7% dei neoimprenditori. A questi si va ad aggiungere un ulteriore 9,3% mosso non solo da motivazioni occupazionali ma anche dalla voglia di cogliere alcune opportunità come, ad esempio, quella di lavorare in proprio per l'impresa presso la quale era precedentemente occupato ovvero di valorizzare la propria esperienza professionale in un momento in cui il lavoro alle dipendenze presenta alcune criticità.

Un ulteriore 14,3% degli imprenditori del 2010 ha scelto di avviare l'impresa per altre motivazioni, quali, ad esempio, la tradizione familiare o la possibilità di accedere ad agevolazioni fiscali e creditizie.

<sup>1</sup> Le vere nuove imprese rappresentano il 52% delle circa 411mila iscrizioni pervenute al Registro delle imprese nel 2010, mentre il rimanente 48% è rappresentato da trasformazioni di attività esistenti dovute a cambiamenti di forma giuridica, di localizzazione, a scorpori o nuove acquisizioni.



# Giurisprudenza

## **Sicurezza: Il datore di lavoro in senso giuslavoristico e quello in senso prevenzionale**

Il direttore dello stabilimento rientrando l'intervento su una attrezzatura nel suo potere di spesa e nell'autonomia di cui dispone, è autonomamente onerato a titolo originario della responsabilità in materia di sicurezza, anche in assenza di delega del legale rappresentante. Con una efficace distinzione tra datore di lavoro inteso nel senso giuslavoristico e datore di lavoro inteso in senso prevenzionale, la Corte di Cassazione ha confermato la diretta responsabilità di un direttore di stabilimento in materia di sicurezza sul lavoro (sent. 4106/2011. Il ricorrente era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione per il reato di lesioni colpose in seguito ad infortunio sul lavoro in danno di un dipendente. .

Ha premesso la Corte che il D.Lgs. 242/96, considera datore di lavoro "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore" o comunque "il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali di spesa". Con l'avverbio "comunque" il legislatore ha inteso dare netta preminenza al criterio sostanziale che deve essere in ogni caso rispettato e che prevale quando vi è discordanza tra la situazione formale e quella reale.


Quindi, in virtù della modifica operata dal D.Lgs 242/96, nelle aziende di grandi dimensioni è frequente il caso in cui il soggetto dotato della legale rappresentanza non coincide con quello in grado di esercitare l'effettivo potere di organizzazione dell'azienda e del lavoro dei dipendenti ed è a quest'ultimo che dovranno attribuirsi le connesse responsabilità prevenzionali.

Secondo la univoca giurisprudenza di questa Corte, pertanto, il dato normativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro (sussistendo distinte unità produttive) in senso prevenzionale. E' evidente che la responsabilità del soggetto preposto alla direzione dell'unità produttiva è condizionata alla congruità dei suoi poteri decisionali e di spesa rispetto alle concrete esigenze prevenzionali. Egli pertanto sarà qualificabile come datore di lavoro ai fini della sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e disponibilità finanziarie adeguate a effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti, mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali violazioni (e relative conseguenze) non saranno lui ascrivibili.

Pertanto, nella fattispecie di cui è processo, il direttore dello stabilimento rientrando l'intervento necessario alla attrezzatura nel suo potere di spesa e nell'autonomia di cui disponeva, era autonomamente onerato a titolo originario e non già per delega del legale rappresentante della società.

## **Sicurezza sul lavoro: capo Cantiere sempre responsabile**

Non fa sconti la Corte di Cassazione (Penale, Sentenza n. 2578/2011) sulla posizione di garanzia che assume il capo cantiere nella organizzazione dei lavori edili con riguardo agli obblighi derivanti dalle norme sulla sicurezza sul lavoro. Ciò anche se i lavori nell'ambito dei quali è avvenuto l'infortunio, sono stati subappaltati. Tanto, da confermare la responsabilità penale del medesimo. Dapprima il Tribunale e poi con conferma della Corte d'appello erano stati condannati l'amministratore della società di costruzioni ed il capo cantiere alla pena di due anni di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena, addebitando i seguenti profili di colpa: negligenza e violazione della normativa antinfortunistica per non aver predisposto adeguate precauzioni idonee ad eliminare i pericoli di caduta dei lavoratori, consentendo l'utilizzo di un ponteggio privo di dispositivi di sicurezza (parapetto, tavole fermapiedi). Quanto sopra, come previsto dall'art. 589 c.p.



## Art. 589

### Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici (1).

(1) Articolo così modificato dalla L. 11 maggio 1966, n. 296.

Quanto alla specifica posizione del capo cantiere che appellava la sentenza in Cassazione, i supremi giudici hanno respinto la doglianza dell'interessato, alla luce del seguente principio enunciato dalla stessa Corte: "In materia di prevenzione degli incidenti sul lavoro, il "capo cantiere", anche in assenza di una formale delega in materia di sicurezza sul lavoro, è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le norme antinfortunistiche". D'altra parte, in via di principio generale, il capo cantiere – ruolo che ricopriva il ricorrente – è certamente persona adatta ad individuare la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche, o quanto meno di quelle di comune prudenza, per la prevenzione di incidenti in cui possono essere coinvolti i dipendenti ovvero terze persone estranee ai lavori. Né ha alcun rilievo assume l'eccezione che potessero esservi ulteriori garanti della sicurezza dei lavoratori, in quanto, come condivisibilmente già ritenuto dalla medesima Corte, se più sono i titolari della posizione di garanzia ovvero dell'obbligo di impedire l'evento, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge (Cass. n. 46515/2004) fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della suddetta posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione. Dunque, anche se il lavoratore che aveva subito l'infortunio fosse stato dipendente dell'altra ditta – volendo seguire l'impostazione difensiva secondo cui a quest'ultimo sarebbero stati dati in subappalto i lavori – non sarebbe venuta meno la posizione di garanzia dell'imputato, con conseguente penale responsabilità per l'accaduto, proprio in ragione della qualifica di capocantiere che nell'ambito dei lavori che società edile stava eseguendo; il quale, come evidenziato dai giudici del merito dava in concreto ai lavoratori le disposizioni relative ai lavori da svolgere. E' in proposito sufficiente al riguardo richiamare il consolidato indirizzo interpretativo della stessa Corte secondo cui "in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo, abbia assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi dell'art. 4 d.P.R. n. 547 del 1955, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla rilevando che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un diverso e autonomo titolo". Prive di fondamento sono poi le doglianze in ordine al diniego dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. (minima partecipazione al fatto): la Corte territoriale – con argomentazioni lineari, logiche ed in sintonia con i principi affermati da questa Corte in materia – ha ritenuto di non poter riconoscere connotazioni di marginalità al ruolo svolto dal capo cantiere, avuto riguardo alla dinamica dell'infortunio ed alle cause dello stesso riconducibili all'inosservanza di specifiche misure di prevenzione di infortuni di cui il medesimo era ben consapevole; giova ricordare il consolidato indirizzo interpretativo affermatosi in materia nella giurisprudenza secondo cui "in tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. è configurabile a condizione che sia possibile, attraverso l'esame delle modalità di commissione del fatto, stabilire che l'imputato abbia svolto un ruolo assolutamente marginale di efficacia causale così lieve nella determinazione dell'evento criminoso da risultare del tutto trascurabile". Nel complesso quindi, respinto il ricorso e confermata la sentenza di condanna.



## Postacelere risponde per il ritardato recapito

E' incostituzionale la norma che stabilisce la non responsabilità delle Poste per il servizio Postacelere, in quanto determina per il gestore di servizi postali un ingiustificato privilegio a scapito degli utenti del servizio. Così si è pronunciata la Corte Costituzionale in ordine alla questione sollevata dal Tribunale di Napoli, relativamente all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni). (Sent. 46/2011) Il contenzioso era insorto tra una società e Poste Italiane Spa al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del ritardato recapito di un plico spedito con il servizio di postacelere. Per una evidente ed ingiustificabile responsabilità da parte del vettore, l'impresa era stata esclusa dalla partecipazione alla gara d'appalto, essendo scaduto il termine fissato. I giudici costituzionali hanno accolto i dubbi sollevati dal tribunale, che sosteneva come l'esclusione di responsabilità, violerebbe il canone di ragionevolezza e il principio di eguaglianza, «rappresentando un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante la natura privatistica del rapporto» e non «consentirebbe all'utente danneggiato di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella predeterminata dalla legge».


Secondo la Corte, l'impugnato art. 6 è richiamato dall'art. 19, primo comma, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio), il quale, nel disciplinare la responsabilità «per la fornitura del servizio universale», applica al gestore di tale servizio (attualmente, Poste Italiane S.p.A.) la generale regola di irresponsabilità prevista per l'Amministrazione postale pubblica per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni «fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge».

Come già affermato dalla stessa Corte, per il caso del servizio telegrafico, sebbene sia «sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria, in rapporto alla complessità tecnica della gestione del servizio ed all'esigenza del contenimento dei costi», tuttavia la carenza di siffatta disciplina della responsabilità del gestore del servizio è in grado di tradursi in un «privilegio, privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall'articolo 3 della Costituzione» Anche nel caso di specie, infatti, per il servizio di postacelere, il legislatore ha inteso, attraverso il citato rinvio all'art. 6, determinare un'esclusione di responsabilità secondo un criterio soggettivo, escludendo per il gestore del servizio universale, che il ritardato recapito determini una responsabilità di tipo risarcitorio, se non nei limiti espressamente previsti, in questo caso, razione temporis, dal decreto ministeriale 9 aprile 2001, Carta della qualità del servizio pubblico postale.

La previsione della mera corresponsione del costo per la spedizione determina, anche nel caso del servizio di postacelere, una totale esclusione di responsabilità, non essendo in grado di assolvere ad una funzione risarcitoria del danno arrecato all'utente, che utilizza il predetto servizio proprio in vista della celerità del medesimo e di quel quid pluris garantito dalle caratteristiche prefissate nell'atto della sua istituzione. La norma impugnata, pertanto, determina in favore del gestore un ingiustificato privilegio, svincolato da qualsiasi esigenza connessa con le caratteristiche del servizio, senza dunque realizzare alcun ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che, secondo la costante giurisprudenza, il legislatore avrebbe invece dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale, e quindi «la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell'Amministrazione». Tale privilegio determina, quindi, la dedotta violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall'art. 3 Cost., con conseguente illegittimità costituzionale dell'art. 6 del codice postale nella parte in cui esclude, in mancanza di speciali norme di legge, qualsiasi responsabilità delle Poste per il ritardato recapito delle spedizioni di postacelere. Ricorso quindi ritenuto fondato, e norma cassata.

## Licenziamenti collettivi e criterio di uscita

Con sentenza n. 1722 del 25 gennaio 2011, la Cassazione ha affermato che nel caso di progetto imprenditoriale diretto a ridimensionare l'organico dell'intero complesso aziendale, al fine di ridurre il costo del lavoro, l'imprenditore può limitarsi all'indicazione del numero complessivo dei lavoratori eccedenti suddiviso tra i diversi profili professionali contemplati dalla classificazione del personale occupato; tanto più se si esclude qualsiasi limitazione del controllo sindacale e in presenza della conclusione di un accordo con i sindacati all'esito della procedura.





**Editore:**

**Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro**  
Sindacato Unitario

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma

Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565

E-mail: [segreteria@anclsu.com](mailto:segreteria@anclsu.com)

**Direttore Responsabile:**

**Francesco Longobardi**  
Segretario Generale Nazionale Ancl



Tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

*Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009*

